

Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Padova, l'Università degli Studi di Bologna e l'Università degli Studi di Ferrara per l'aggregazione della Scuola di specializzazione in Audiologia e foniatria per l'a.a. 2014/2015.

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (di seguito denominata Università Sede della Scuola) con sede in Padova, Via 8 febbraio 1848, n. 2, Codice Fiscale 80006480281, rappresentata dal Rettore Prof. Rosario Rizzuto., nato a Roma il 15 aprile 1962;

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA (di seguito denominata Università aggregata) con sede in Bologna, Via Zamboni, 33 Codice Fiscale 80007010376, rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Ubertini, nato a Perugia il 6 febbraio 1970;

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA (di seguito denominata Università aggregata) con sede in Ferrara, Via Ludovico Ariosto 35, Codice Fiscale 80007370382, rappresentata dal Rettore Prof. Giorgio Zauli, nato a Forlì il 10 ottobre 1960.

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 *"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, come modificato dall'art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;*

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";*

VISTO il decreto interministeriale Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724), recante il *"Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria"* in attuazione dell'art.20, comma 3-bis, del D.Lgs. n.368/1999, come modificato dall'art.15 del D.L. n.90/2014, convertito in L. n.114/2014, che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 1 agosto 2005 recante *"Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria"*;

VISTO l'art.3, comma 3 del citato Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, in base al quale si dispone che *"con specifico e successivo provvedimento verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola"*;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 *"Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione"* e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009 *"Costo contratto formazione specialistica dei medici"*;

VISTA la nota 19 ottobre 2009, prot. n. 4010, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha espresso la volontà di completare razionalizzazione del sistema nazionale delle scuole di specializzazione di area medica;

VISTO l'accordo, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del 25 marzo 2009, Rep. N. 45/CSR;

VISTI i Decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca del 21 maggio 2015 n. 307 avente ad oggetto *"Ripartizione dei contratti di formazione medico specialistica, coperti con fondi statali, assegnati alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria"*, il D.M. del 26 maggio 2015 n. 315 *"Testo del Bando per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria"*

per l'a.a. 2014/2015", ed il successivo D.M. n. 321 del 29 maggio 2015 "Rettifica al DM n. 315/2015 recante il bando ammissione SS A.A. 2014/2015";

TENUTO CONTO che, in attesa dell'attuazione di quanto disposto all'art. 3, comma 3 del citato Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 e stante il riordino ancora in atto, perdurano, in via transitoria, gli effetti dei precedenti decreti di accreditamento;

PRESO ATTO della comunicazione del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, di cui alla nota della Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio II, n. 4010 del 19 ottobre 2009, con la quale sono stati individuati i requisiti delle scuole di specializzazione mediche;

PRESO ATTO che nella suddetta nota il Ministero ha richiamato il D.M. 1 agosto 2005, in particolare l'art. 3 comma 4, che stabilisce i limiti entro i quali possono essere attivate le specifiche Scuole nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia;

PRESO ATTO che il MIUR ha costituito un gruppo di Esperti per la definizione delle linee di indirizzo per la razionalizzazione delle scuole di specializzazione mediche (rif. Nota MIUR 21 aprile 2009, prot. n. 1518);

RITENUTO di regolare mediante specifico accordo i rapporti tra le Università, in modo da dare attuazione alla rete formativa sulla base del numero dei contratti di formazione attribuiti alle Scuole per l'a.a. 2014-2015;

RITENUTO di dover disciplinare, mediante specifico accordo tra le Università, i principi per garantire una rotazione degli specializzandi fra le stesse, come previsto dall'art. 38, c. 2, del D.Lgs. n. 368/1999;

TUTTO CIÒ PREMESSO CONCORDANO SU QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Art. 2 – Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo si intendono:

- per "*Università Aggregate*" le università firmatarie del presente accordo.
- per "*Sede Amministrativa*" l'università assegnataria dei contratti e titolare dell'aggregazione delle Scuole di Specializzazione, individuata dal D.M. n. 307 del 21 maggio 2015 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3 - Finalità dell'accordo

Il presente accordo stabilisce, tra le Università degli Studi di Padova, Bologna e Ferrara, le modalità applicative per lo svolgimento della formazione dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alla Scuola di Specializzazione in Audiologia e foniatria.

Art. 4 - Sede amministrativa del corso e gestione dei contratti

1. La sede amministrativa del corso di studio della Scuola di Specializzazione in Audiologia e foniatria è presso l'Università degli Studi di Padova, individuata come sede della Scuola dal D.M. n. 307 del 21 maggio 2015 relativo all'assegnazione dei contratti per l'a.a 2014/2015, la quale provvede a tutte le incombenze organizzativo-amministrative.
2. I medici in formazione svolgono la loro attività professionalizzante prevalente presso la sede indicata dal Consiglio della Scuola, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 38 del D.Lgs. n. 368/1999.
3. L'Università firmataria di tutti i contratti è la sede amministrativa.
4. I contratti regionali finanziati dalle Regioni e/o da privati sono destinati all'Ateneo Sede amministrativa, che cura l'erogazione del trattamento economico del contratto e il versamento dei relativi contributi.
5. L'instestazione dei documenti ufficiali deve portare l'indicazione delle Università aggregate.

6. Il titolo finale sarà un *“titolo congiunto”* rilasciato da tutte le Università facenti parte della rete formativa della Scuola. Il Diploma di Specializzazione è rilasciato congiuntamente dalle Università di Padova, Bologna e Ferrara a firma dei Rettori delle Università firmatarie del presente accordo.

Art. 5 - Commissioni per l'ammissione

La Commissione unica nazionale, istituita ai sensi dell'art. 4 del D.M. 20 aprile 2015 n. 48, è stata nominata per l'a.a. 2014/2015 con D.M. del 12 giugno 2015 n. 340 e successive modifiche e integrazioni

Art. 6 - Impegni delle parti

Le Università di Padova, Bologna e Ferrara si impegnano a garantire il funzionamento del corso per i medici in formazione specialistica che seguono le attività didattiche presso di esse. Ciascuna Università è tenuta pertanto ad assicurare, assumendosi i relativi oneri finanziari, le aule, i laboratori e il supporto amministrativo delle attività didattiche.

Art. 7 - Tasse e contributi studenteschi

1. Il pagamento delle tasse e dei contributi da parte dei medici in formazione specialistica avviene presso la sede amministrativa del corso, che provvederà alla gestione amministrativa dei fondi, secondo il piano finanziario stabilito dal Consiglio della Scuola.
2. Tutte le spese della Scuola di Specializzazione, purché preventivamente autorizzate dalla Direzione della Scuola, inerenti il funzionamento della Scuola, le attività formative, la mobilità dei docenti e dei medici in formazione specialistica saranno sostenute dalla sede amministrativa della Scuola.
3. Le Università contraenti si impegnano a promuovere specifici accordi tra gli enti di competenza per i servizi di ristorazione e alloggio.

Art. 8 - Copertura assicurativa

1. Ciascuna delle aziende sanitarie presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
2. Relativamente all'attività didattica frontale e all'attività professionalizzante svolta in strutture universitarie la copertura assicurativa è garantita dalla sede amministrativa.

Art. 9 – Nomina del Direttore e articolazione organizzativa

1. Il Direttore della Scuola è eletto dal Consiglio della Scuola. Al solo fine dell'elezione del Direttore, viene considerato elettorato attivo e passivo l'insieme dei Consigli delle varie coorti attive. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo dell'Ateneo, sede amministrativa della Scuola, il cui settore scientifico disciplinare è di riferimento della Scuola. Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore della sede amministrativa.
2. Ciascuna delle Università aggregate nomina, secondo le proprie regole, un suo coordinatore scelto tra i professori universitari di ruolo di I e di II fascia e i ricercatori del SSD di riferimento della Scuola (v. D.I. 68/2015).
3. La responsabilità del coordinamento delle attività formative è assicurata dal Consiglio della Scuola, composto dai coordinatori di cui al comma 2, dai docenti titolari di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, garantendo in ogni caso una rappresentanza di almeno due medici in formazione specialistica. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore della Scuola.
4. La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire anche in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano utilizzati strumenti che consentano a tutti i partecipanti di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che permettano lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, compatibilmente con le risorse tecnologiche in dotazione di ciascun Ateneo, e che di tutto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
5. Il Consiglio della Scuola sovrintende alla formulazione dell'ordinamento, dell'offerta formativa e del piano formativo, unici per tutta la scuola, e determina le modalità di svolgimento delle attività formative e delle valutazioni in itinere, che possono essere svolte sia presso l'Università sede amministrativa che presso le altre Università aggregate. Il Direttore della Scuola provvede alle relative comunicazioni al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale dell'Università sede amministrativa.

6. L'esame annuale per il passaggio all'anno successivo dovrà essere svolto presso la sede amministrativa del corso.

7. Il Coordinatore locale dovrà verificare la compilazione del libretto personale di formazione dei medici che svolgono l'attività professionalizzante presso la sede locale, certificarne la frequenza e comunicare alla sede amministrativa tutte le situazioni che richiedono l'adozione di provvedimenti amministrativi o disciplinari.

8. La didattica frontale è svolta di norma in comune tra le diverse sedi, anche con modalità e-learning. Per l'articolazione del percorso didattico professionalizzante verrà utilizzata la rete complessiva della Scuola.

9. L'attività didattica è attribuita, in base alle norme dell'Università sede amministrativa, ai docenti universitari e al personale qualificato esterno, tenendo in considerazione la valorizzazione dei contributi didattici di tutte le sedi aggregate. Le riunioni del Consiglio, per le parti che riguardano le proposte di affidamento degli incarichi di insegnamento sono riservate ai titolari di insegnamento strutturati dell'Ateneo e ai Coordinatori delle sedi aggregate.

L'Università sede amministrativa nell'attribuzione degli incarichi di insegnamento terrà particolarmente conto delle competenze di tutti i docenti degli Atenei aggregati.

10. Le attività formative sono attivate nelle diverse sedi universitarie secondo il calendario stabilito dal Consiglio della Scuola. I medici in formazione specialistica sono tenuti alla frequenza secondo il programma individuale stabilito.

11. Alla formazione specialistica si applica il regolamento per la formazione medico specialistica della sede amministrativa.

Art. 10 – Sicurezza

Gli obblighi previsti del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro gravano sul soggetto ospitante per quanto riguarda il personale, compresi gli specializzandi, che si trovino presso di esso nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Ciascuna Università si impegna, pertanto, ad assicurare ai medici in formazione specialistica prevalentemente assegnati alla propria sede, l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 alle medesime condizioni dei medici in formazione iscritti alle proprie Scuole di Specializzazione autonome.

Art. 11 – Rete formativa

La rete formativa complessiva della Scuola è costituita da tutte le strutture inserite nella banca dati RAD-OFF e accreditate con decreto del Ministero della Salute per ciascuna sede aggregata. La rete formativa di ogni singola scuola sarà accessibile a tutti gli iscritti della scuola tramite richiesta al Direttore.

Art. 12 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali da parte degli Atenei contraenti, che si rendesse necessario per la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione interuniversitaria, avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13 - Durata dell'accordo

Il presente accordo ha validità corrispondente alla durata legale del corso di specializzazione e impegna in ogni caso le parti contraenti ad assicurare il completamento dell'itinerario formativo dei medici in formazione specialistica sino al termine del periodo di durata previsto per ciascuna Scuola di Specializzazione oggetto dell'accordo.

Art. 14 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nel presente accordo si applica la normativa vigente in materia.
2. Il presente atto è costituito da n. 4 fogli, progressivamente numerati.

Letto, approvato. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi Padova
Il legale rappresentante dell'Università degli Studi Bologna
Il legale rappresentante dell'Università degli Studi Ferrara

Firma
Firma
Firma



Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Ferrara n. 7025/2016 del 17/2/2016